



Comune di Trieste  
Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio  
Servizio ambiente, verde e igiene urbana

**OGGETTO:** Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano del Ministero della Transizione Ecologica: Decreto Direttoriale n. 117 del 15/04/2021

**Codice Opera 22037 Interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sul versante Nord Est del boschetto Farneto al fine di adeguare e migliorare i sistemi di raccolta delle acque piovane che si riversano nel Rio Farneto e nel Rio Grande**

Green e Blue - Esecuzione indagini strumentali finalizzata verifica rischio bellico residuo

Euro 2.800,00 + IVA 22% per complessivi Euro 3.416,00

**CUP F97H21006290001**

**CIG .....**

## **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

**tra**

il Comune di Trieste, rappresentato dall'arch. Lucia Iammarino, Direttore del Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana, domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n. 4, la quale agisce in nome e per conto dell'indicata Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, c. 3, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,

**e**

il Consorzio S.T.E.R.N. Con sede in via Marie Curie 17, 39100 BOLZANO P.IVA 02945340210,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO.**

Il Comune di Trieste, d'ora in avanti denominato «Comune», affida al Consorzio S.T.E.R.N., denominato «operatore economico» che accetta, l'incarico di eseguire una campagna di indagini strumentali finalizzata alla valutazione rischio bellico residuo ai sensi del T.U. tutela della Salute e Sicurezza lavoratrici e

lavoratori nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 nell'ambito dell'intervento Codice Opera 22037 denominato "Interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sul versante Nord Est del boschetto Farneto al fine di adeguare e migliorare i sistemi di raccolta delle acque piovane che si riversano nel Rio Farneto e nel Rio Grande".

L'opera è interamente finanziata da fondi del Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero Ambiente Sicurezza Energetica, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 117/2021 ed è volta al miglioramento della resilienza dei sistemi insediativi soggetti a rischi generati da cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme.

Essa si struttura attraverso la realizzazione di 3 distinti interventi riconducibili alle tipologie "Soft", "Grey" e "Green e Blue". Il Consorzio S.T.E.R.N. per effetto del presente Foglio Patti Condizioni assume l'incarico nell'ambito della misura "Green e Blue" che prevede la realizzazione di una vasca per la raccolta di acqua piovana e del relativo sistema idraulico necessario alla sua funzionalità, acqua che sarà destinata a fini irrigui.

## **Art. 2) CONTENUTI, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO.**

Le prestazioni da svolgere nell'ambito dell'incarico qui affidato, necessarie per la Valutazione del Rischio Bellico residuo, si riassumono così:

- 1- Esecuzione di rilievo georadar con strumentazione "georadar multicanale IDS Stream X" o Cobra Plug-In con antenne a frequenza centrale di 200 mhz per ricerca anomalie per VRB su tutta l'area libera di interesse;
- 2- Rilievo elettromagnetotermico VLF con sistema EMFAD VLF (Very Low Frequency) su tutta l'area libera di interesse;
- 3- Rilievo topografico mediante strumentazione satellitare o tradizionale (total station) a supporto e per georeferenziazione dei rilievi;
- 4- Analisi, interpretazione e restituzione dei dati in formato CAD/GIS e .pdf (solo consegna digitale);
- 5- Relazione finale di VRB con report grafici, interpretazioni e conclusioni (firmata da tecnico abilitato al coordinamento sicurezza).

L'operatore economico si obbliga ad utilizzare in tutti gli elaborati che consegnerà il logo del Ministero finanziatore MASE che gli sarà fornito dalla Stazione Appaltante all'avvio dell'incarico, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Direttoriale n. 117/2021, art. 11.

Vengono inoltrati con il presente contratto la Relazione geologica e la documentazione facente parte del Progetto Esecutivo della vasca, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 660/2024, necessaria per la comprensione dell'intervento e concordata con l'operatore economico.

La Stazione Appaltante fornirà altresì le autorizzazioni per accedere all'area e per i mezzi che saranno

impegnati nelle indagini, comprese le eventuali ordinanze per la chiusura dell'area oggi adibita a parcheggio pubblico e per la liberazione della stessa da automobili, mezzi o cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, che impediscano il passaggio degli operatori e della strumentazione utilizzata.

Le indagini (punti da 1 a 4) saranno avviate entro **10 giorni (dieci)** dalla data di decorrenza del presente contratto; l'attività verrà espletata in 1-2 giorni di rilievo e la consegna degli elaborati prodotti (punto 5) dovrà avvenire entro i successivi **15 giorni (quindici)** dalla esecuzione della fase di rilievo. Al fine di permettere alla Stazione Appaltante di proseguire nell'iter di realizzazione della vasca in tempo utile rispetto ai termini definiti dal Bando del MASE, come già rappresentato dalla Stazione Appaltante in fase di consultazione offerta con l'operatore economico, l'incarico dovrà essere espletato nel suo complesso entro massimo **30 giorni (trenta)** dalla data di avvio.

Si precisa che costituisce avvio dell'incarico la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte del RUP del Foglio Patti Condizioni, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 3) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI.**

Nello svolgimento dell'attività l'operatore economico dovrà osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l'operatore economico espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune che ne può disporre liberamente.

### **Art 4) COLLABORAZIONI.**

L'operatore economico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, che reputerà necessaria per l'espletamento dell'incarico assunto nel migliore dei modi, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune, il quale ultimo è esonerato da ogni tipo di responsabilità per detti rapporti, riconoscendo come unica controparte l'operatore economico stesso quale responsabile nei suoi confronti.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l'operatore economico sarà tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune per l'espressione del relativo gradimento. Il Comune potrà, in ogni momento, chiedere all'operatore economico l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori/consulenti, senza obbligo di motivazione.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza, per tutte le operazioni oggetto del presente incarico, saranno regolati mediante intese dirette ed esclusive tra questi e l'operatore economico, a cui ultimo competerà totalmente ogni relativa spesa. Nulla sarà dovuto oltre a quanto pattuito con il presente atto.

### **Art. 5) CORRISPETTIVO.**

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri fiscali, ammonta complessivamente ad Euro 3.416,00, importo questo che corrisponde al valore di cui all'elaborato denominato «Offerta» qui allegato.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni così come descritte nel presente atto.

Si ribadisce qui che il Comune sarà estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'operatore economico ed eventuali collaboratori, consulenti o altri delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà all'operatore economico nel caso in cui non sia dato corso all'incarico in questione.

### **Art. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO.**

Il pagamento del compenso definito come sopraindicato avverrà alla consegna della documentazione finale con le seguenti modalità entro il termine di **30 (trenta) giorni** a decorrere dalla data di ricevimento della fatturazione al Comune.

Si ribadisce qui che rimangono a carico del Comune gli oneri fiscali nella misura vigente all'atto della fatturazione.

Sulle somme dovute e non pagate, a termine del precedente punto, all'operatore economico saranno riconosciuti gli interessi moratori a norma del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231.

L'atto per la liquidazione dell'onorario è redatto ed inviato alla competente struttura per il pagamento non appena accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico nonché l'eventuale adempimento dell'operatore economico stesso agli obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

### **Art. 7) COPERTURE ASSICURATIVE.**

L'operatore economico ha indicato i seguenti dati della polizza generale di responsabilità civile professionale, a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza:

.....

### **Art. 8) RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.**

L'operatore economico si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a proprie cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), libertà e dignità degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico per tutto il periodo di validità del presente atto.

Il Professionista sarà tenuto ad osservare l'«Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste - approvazione e applicazione nella prassi operativa

del Comune di Trieste” di cui alla deliberazione consiliare n. 55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato “Attuazione dell’Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri” controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 45 del 29 dicembre 2008.

#### **Art. 9) PENALITÀ.**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 12 e 13, il Comune potrà applicare la penalità pari all’ 1,00‰ (uno/00 per mille) dell’onorario della relativa prestazione dedotta in contratto per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati con il presente atto.

Le penali applicate ai sensi del precedente comma verranno trattenute in sede di pagamento delle spettanze, secondo le disposizioni contabili vigenti.

Le penali di cui al presente articolo non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo contrattuale; superata tale misura il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno all’operatore economico, senza che quest’ultimo possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

Resta inteso che l’applicazione della penale da parte del Comune non esclude la responsabilità dell’operatore economico per eventuali maggiori danni subiti dal Comune stesso.

#### **Art. 10) OBBLIGHI DEL OPERATORE ECONOMICO IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

L’operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con particolare riferimento all’art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l’operatore economico indicherà come conto corrente dedicato in relazione all’incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e, causa di risoluzione del contratto.

Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente incarico, dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

#### **Art. 11) OBBLIGHI DEL OPERATORE ECONOMICO AL RISPETTO DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

Nello svolgimento dell’attività di cui al presente atto l’operatore economico è tenuto ad osservare le misure contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Trieste, approvato con deliberazione

giuntale n. 234 del 24 maggio 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, entrambi reperibili sul sito web del Comune nella sezione “amministrazione trasparente / disposizioni generali / atti generali”. Tali obblighi di condotta si estendono all’operatore economico e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’operatore economico e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale n. 16 del 24 gennaio 2019, anch’esso reperibili sul sito web del Comune nella sezione “amministrazione trasparente / disposizioni generali”.

### **Art. 12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del RUP di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.

Ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto con semplice comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata con la quale il Comune comunicherà all’operatore economico che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso l’operatore economico inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Comune medesimo.

### **Art. 13) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.**

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’operatore economico non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’operatore economico nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell’inadempimento.

#### **Art. 14) RECESSO.**

Il Comune, per ragioni di pubblico interesse o per altro insindacabile motivo, con idoneo provvedimento, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto; in tal caso l'operatore economico avrà diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di effettiva cessazione del rapporto contrattuale.

L'operatore economico potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Comune con comunicazione scritta che dovrà pervenire a quest'ultima con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso l'operatore economico avrà diritto al corrispettivo pattuito per l'attività svolta fino alla data di recesso, fermo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale danno conseguente a tale recesso.

#### **Art. 15) INCOMPATIBILITÀ.**

Per l'operatore economico, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'operatore economico dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Comune.

Qualora l'operatore economico, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al Comune ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dal D.Lgs. 165/2001, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza. Per inciso, tale autorizzazione dovrà essere richiesta dall'operatore economico all'Amministrazione di appartenenza e consegnato al Comune di Trieste.

L'operatore economico si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **Art. 16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'operatore economico e il Comune in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

#### **Art. 17) RINVIO.**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

### **Art. 18) ELEZIONE DOMICILIO.**

L'operatore economico, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale: via Marie Curie 17, 39100 Bolzano.

### **Art. 19) SPESE.**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale (se previsto) per la parte a carico del Comune, sono e saranno ad esclusivo carico dell'operatore economico.

Si intendono altresì a carico dell'operatore economico gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

### **Art. 20) CLAUSOLE FISCALI.**

Il valore presunto del presente atto è di Euro 2.800,00 + IVA 22% per complessivi Euro 3.416,00.

Il presente atto, in quanto soggetto a I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

### **Art. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Il Comune, ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, informa l'operatore economico che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**L'OPERATORE ECONOMICO**

*(firmato digitalmente)*



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIA IAMMARINO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 25/02/2025 11:11:41